

Corte di giustizia. Il passaggio di sede legale senza liquidazione Per le società non c'è abuso nel trasferimento intraUe

Angelo Busani

■ Con la sentenza Polbud (C-106/16 del 25 ottobre) la Corte Ue - compiendo un ulteriore passo dopo le sentenze Centros (1999), Uberseering (2002), Inspire Art (2003) e Cartesio (2008) - afferma che una società con sede legale in uno Stato Ue può trasferire la sua sede legale in altro Stato Ue senza trasferire la sua sede effettiva e che non sono conformi al diritto Ue le norme che subordinano il trasferimento della sede di una società al previo svolgimento di una procedura di liquidazione nello Stato dal quale tale società si trasferisce. La controversia origina dal no dei giudici polacchi al trasferimento in Lussemburgo

della sede legale di una società della Polonia perché la società non aveva fatto luogo agli adempimenti della procedura di liquidazione prevista dalla legge polacca.

Secondo la Corte la legislazione Ue accorda il beneficio della libertà di stabilimento alle società costituite in conformità alla legislazione di uno Stato e con la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nella Ue. La libertà di stabilimento comporta la costituzione e la gestione delle società alle condizioni definite dalla legislazione dello Stato di stabilimento; e comprende il diritto di trasformarsi in una società disciplinata dal diritto di altro Stato

purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dalla normativa di tale ultimo Stato e il criterio posto da detto Stato per collegare una società all'ordinamento giuridico del Paese di "atterraggio".

Nella libertà di stabilimento rientra anche il caso in cui la società che trasferisce la sede in altro Paese Ue continui a svolgere l'essenziale delle sue attività nello Stato Ue dal quale "decola". Secondo la Corte Ue, il fatto di stabilire la sede, legale o effettiva, in conformità alla legislazione di uno Stato membro per beneficiare di una legislazione più vantaggiosa, non è un abuso del diritto di stabilimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le sentenze dei giudici Ue

I CARDINI DELLA LIBERTÀ DI STABILIMENTO

IL CASO

LA SOLUZIONE

SENTENZA DAILY MAIL (Corte di Giustizia UE, 27 settembre 1988, C-81/87)

Una holding di diritto inglese intendeva trasferire in Olanda la propria sede amministrativa (alla ricerca di un beneficio fiscale da ciò conseguente) ma pretendendo di rimanere società regolata dal diritto inglese

Una società può liberamente istituire una propria sede secondaria in altro Stato. Il trasferimento della sede principale degli affari di una società da uno Stato all'altro può essere subordinato al consenso dello Stato nel quale la società era stata costituita

SENTENZA CENTROS (Corte di Giustizia UE, 9 marzo 1999, C-212/97)

Una private limited company costituita in Inghilterra da cittadini danesi (e ciò per le facilitazioni inglesi in tema di capitale minimo richiesto per la costituzione della società) che intendeva istituire una propria succursale in Danimarca, senza aver mai operato in Inghilterra, con l'intento di svolgere l'intera sua attività in Danimarca

Libertà di stabilimento significa, in linea di principio (e quindi salvo che sia dimostrato un comportamento abusivo nel caso concreto), ai cittadini UE di costituire una società nello Stato membro nel quale essi rinvengano la legislazione ritenuta a sé più confacente; e consente pure di svolgere poi l'attività della Società in altro Stato membro (mantenendo a sé applicabile il diritto dello Stato in cui la società venne costituita)

SENTENZA UBERSEERING (Corte di Giustizia UE, 5 novembre 2002, C-208/00)

Una società olandese aveva comprato un terreno in Germania e aveva affidato l'esecuzione di lavori edili a una società tedesca; tra le due società si originò poi una lite a causa di pretesi vizi nella costruzione; nel frattempo, l'intero capitale sociale della società olandese era stato acquistato da cittadini tedeschi; da ciò la considerazione che la società avrebbe de facto trasferito la propria sede in Germania (ove svolgeva la sua attività), senza essersi iscritta nel Registro delle Società tedesco

E' incompatibile con il diritto comunitario il ritenere che una società, legittimamente costituita secondo il diritto di uno Stato membro, sia priva di capacità giuridica in altro Stato membro, e ciò anche se la società abbia trasferito in quest'ultimo Paese la sua sede effettiva

SENTENZA INSPIRE ART (Corte di Giustizia UE, 30 settembre 2003, C-167/01)

Una società costituita in Inghilterra svolgeva la gran parte della sua attività in Olanda; lo Stato olandese pretendeva di applicare le norme del proprio ordinamento in tema di capitale minimo e di altri requisiti occorrenti per la costituzione della società

Le norme di uno Stato in tema di capitale minimo per costituire una società non possono essere applicate (fatta salva la dimostrazione di un abuso nel caso concreto) alla società costituita in altro Stato la quale svolga nel primo, in tutto o in parte, la propria attività